

SETTORE

VERSAMENTI

**IL SECONDO ACCONTO DEI CONTRIBUTI  
IVS / GESTIONE SEPARATA 2020**

RIFERIMENTI

- Circolari INPS 3.2.2020, n. 12; 17.2.2020, n. 28 e 1.7.2020, n. 79
- Istruzioni mod. REDDITI 2020 PF
- Informative SEAC 7.2.2020, n. 39; 27.2.2020, n. 61 e 3.8.2020, n. 228

IN SINTESI

*Facendo seguito all'Informativa dedicata all'acconto delle imposte, si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento della seconda rata dell'acconto 2020 dei contributi previdenziali, da parte dei soggetti iscritti alla Gestione IVS / Gestione Separata INPS, il cui termine è ordinariamente fissato al 30.11.2020.*

*A tal fine si evidenzia che non è certo che anche per il versamento dell'acconto in esame, i soggetti ISA che si trovano nelle condizioni previste dal c.d. "Decreto Agosto" o dal recente "Decreto Ristori bis" possano fruire della proroga del termine al 30.4.2021. Su tale aspetto sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell'INPS / Agenzia delle Entrate.*

SERVIZI COLLEGATI

settimanala **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Come di consueto, **entro il prossimo 30.11.2020** è previsto il versamento, da parte dei soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS, della **seconda rata dell'acconto 2020 dei contributi previdenziali**, che può essere determinato con il metodo storico o con il metodo previsionale.



A tal fine si evidenzia che al versamento in esame:

- **non** è applicabile l'art. 20, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", ai sensi del quale non è sanzionato l'insufficiente versamento dell'**acconto 2020** qualora quanto versato risulti **non inferiore all'80%** della somma dovuta sulla base del mod. REDDITI / IRAP 2021;
- **non è chiaro** se sia o meno applicabile la **proroga al 30.4.2021** a favore dei soggetti ISA con i requisiti di cui all'art. 98, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", o all'art. 6, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori bis" (Informative SEAC [12.11.2020, n. 332](#) e [16.11.2020, n. 335](#)) in quanto:
  - considerando l'art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 241/97, ai sensi del quale "*i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi*", si giunge alla conclusione che anche l'acconto dei contributi è "agganciato" al versamento delle imposte e pertanto lo stesso risulterebbe prorogato;
  - considerando i citati artt. 98 e 6, che **richiamano esclusivamente "l'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP"** (e non più in generale le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi come nelle disposizioni che hanno riconosciuto le proroghe del saldo 2019 e primo acconto 2020), si giunge alla conclusione che l'acconto dei contributi non è interessato dalla proroga. Inoltre, dalla Relazione del c.d. "Decreto Agosto", risulta che la stima del minor gettito per il 2020 è stata effettuata considerando soltanto IRPEF / IRES ed IRAP;
  - considerando che l'intento del Legislatore dovrebbe essere quello di "agevolare" i contribuenti ISA tenuti al versamento, si giunge alla conclusione che anche l'acconto dei contributi in esame dovrebbe rientrare nella proroga.

È pertanto auspicabile un intervento dell'INPS / Agenzia delle Entrate.

In ogni caso il versamento dei contributi rappresenta un onere deducibile dal reddito del contribuente nella misura e nel periodo d'imposta in cui risulta versato.

#### ACCONTO CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti

Applicando il metodo storico, l'acconto contributivo dovuto per il 2020 va determinato considerando, quale base di riferimento, la **totalità dei redditi d'impresa** dichiarati per il 2019 ai fini IRPEF (al netto delle perdite pregresse), risultanti dal **mod. REDDITI 2020 PF** ai seguenti righi.

Soggetto iscritto all'IVS	Rigo mod. REDDITI PF	Soggetto tenuto al versamento
Titolare	<b>RF101</b>	Titolare
Titolare	<b>RG36</b>	
Socio di società di persone	<b>RH14</b>	Socio
Socio di srl trasparente		
Collaboratore di impresa familiare		Titolare impresa familiare

Per il **titolare di una ditta individuale nonché socio**, analogamente al passato e come riportato dall'INPS nella Circolare 1.7.2020, n. 79, va utilizzata la seguente "formula":

$$\left. \begin{array}{l}
 (\text{RF63} - \text{RF98} - \text{RF100, campi 1, 2 e 3}) \\
 \text{ovvero} \\
 (\text{RG31} - \text{RG33} - \text{RG35, campi 1, 2 e 3})
 \end{array} \right\} \begin{array}{l}
 \text{(somma algebrica di campo 4 dei righi da RH1 a RH4} \\
 \text{+ con codice 1, 3, 5 e 6 e campi 2 e 4 dei righi RH5 e} \\
 \text{RH6) - RH12, campi 1, 2 e 3 + RS37, campo 15}
 \end{array}$$

È quindi confermato che la base imponibile contributiva va **assunta al lordo dell'ACE** (risultante a campo 15 di rigo RS37). In particolare, i soci di società di persone devono sommare al reddito d'impresa attribuito nel quadro RH la quota ACE di loro spettanza "utilizzata" dalla società.



Da detti riferimenti si può inoltre desumere che la base imponibile contributiva **tiene conto dell'agevolazione riconosciuta applicando il maxi / iper ammortamento.**

L'imprenditore individuale / socio di una società di persone che è anche socio di una srl (ancorché non in regime di trasparenza), deve tener conto **anche della quota di reddito prodotto dalla srl.**

Per i **contribuenti minimi / forfetari** i righi di riferimento del mod. REDDITI 2020 PF sono i seguenti.

Regime applicato	Quadro LM, mod. REDDITI 2020 PF
<b>Minimi</b>	Va fatto riferimento al reddito lordo ridotto delle perdite pregresse, ossia alla differenza di <b>rigo LM6 – rigo LM9</b>
<b>Forfetari</b>	<p>Va fatto riferimento al reddito lordo ridotto delle perdite pregresse, ossia alla differenza <b>rigo LM34 – rigo LM37.</b></p> <p> Si rammenta che nelle <b>colonne 1 e 2 il reddito / perdite pregresse</b> sono esposte <b>in campi diversi in base alla contribuzione di riferimento.</b> In particolare per i soggetti iscritti alla <b>Gestione IVS</b> rileva quanto indicato a <b>colonna 1</b> dei righi LM34 / LM37.</p>

Si rammenta altresì che i contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa che hanno scelto il regime contributivo agevolato sono tenuti a versare i contributi sia sul reddito minimale che sul reddito (forfetariamente determinato) eccedente il minimale, applicando le aliquote previste per il 2020 e riducendo l'importo così ottenuto del 35%. L'acconto 2020 va quindi così determinato:

(reddito d'impresa 2019 – reddito minimale 2020) x aliquota contributiva x 65%

L'ulteriore 0,09% a carico dei commercianti non va ridotto del 35% e quindi va determinato sulla differenza tra reddito 2019 e minimale 2020.

L'acconto è determinato sul reddito d'impresa conseguito nel 2019:

- **eccedente il minimale contributivo 2020** pari a **€ 15.953**;
- **fino al reddito massimale 2020** pari a **€ 78.965** (frazionabile a mese) ovvero a **€ 103.055** (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti dal 1996.

## ALIQUOTE APPLICABILI

All'importo sopra individuato vanno applicate le **aliquote previste per il 2020** che, come specificato dall'INPS nella Circolare 17.2.2020, n. 28 (Informativa SEAC [27.2.2020, n. 61](#)), sono le seguenti.

ALIQUOTE 2020 – GESTIONE IVS				
Reddito	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
fino a € 47.379	24%	24,09%	21,90%	21,99%
da € 47.380 a € 78.965 ovvero da € 47.380 a € 103.055 (*)	25%	25,09%	22,90%	22,99%

(\*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996

### ACCONTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS


Applicando il metodo storico, l'acconto 2020 è determinato in misura pari all'**80%** del contributo dovuto sul reddito 2019 desumibile dal mod. REDDITI 2020 PF a **rigo RE25** ovvero a **rigo LM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM9)** per i contribuenti minimi ovvero a **rigo LM34 ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM37)** per i contribuenti forfetari.

Come già lo scorso anno e sopra evidenziato, nelle **colonne 1 e 2** dei predetti righi LM34 e LM37 il **reddito / perdite pregresse vanno evidenziati in campi diversi a seconda della contribuzione di riferimento**. In particolare, per i soggetti **iscritti alla Gestione separata INPS** rileva quanto indicato a **colonna 2** dei righi LM34 / LM37.

In caso di attività esercitata in forma associata va fatto riferimento a **rigo RH17 e/o RH18, colonna 1**.

### ALIQUOTE APPLICABILI

Per il calcolo dell'acconto 2020 vanno applicate le **aliquote previste per il 2020** che, come specificato dall'INPS nella Circolare 3.2.2020, n. 12 (Informativa SEAC [7.2.2020, n. 39](#)), sono le seguenti.

Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS		Aliquota 2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensionato</li> <li>• Iscritto ad altra gestione obbligatoria</li> </ul>		24%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA	25,72%
	Non titolare di partita IVA per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%
	 Nella Circolare 4.2.2014, n. 18 l'INPS ha specificato che devono applicare tale aliquota tutti gli iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l'obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (co.co.co., venditore porta a porta, ecc.).	
	Non titolare di partita IVA per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	34,23%

(\*) Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2020 a € 103.055.

### MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

Sia l'acconto IVS che quello alla Gestione Separata INPS vanno versati in 2 rate di pari importo entro gli **stessi termini di versamento del saldo e dell'acconto IRPEF** e pertanto sono così individuati. Come sopra evidenziato dovrà essere chiarito l'ambito di applicazione della proroga del versamento al 30.4.2021 a favore dei soggetti ISA.

Versamento Contributi IVS / Gestione separata INPS		
Saldo	Unica soluzione / prima rata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30.6 ovvero 30.7.2020 + 0,40%</li> <li>• 20.7 - 20.8.2020 + 0,40% / 30.10.2020 + 0,80% per i soggetti ISA che hanno fruito della proroga</li> </ul>
Acconto	Prima rata	30.11.2020 ovvero 30.4.2021 se risulta applicabile la proroga per i soggetti ISA
	Seconda rata	

#### Esempio 1



La sig.ra Viola, commerciante, ha conseguito un reddito d'impresa 2019 di € 33.520. La seconda rata dell'acconto IVS 2020 sul reddito eccedente il minimale è così determinata.

Reddito eccedente il minimale	33.520 – 15.953	€ 17.567
Seconda rata IVS dovuta	(17.567 x 24,09%) : 2	€ 2.115,95

### RIPRODUZIONE VIETATA

**Esempio 2**

Il sig. Rosi, artigiano, esercente l'attività in forma di impresa familiare con il figlio di 20 anni, ha conseguito un reddito d'impresa pari a € 54.000 di cui:

- titolare (51%) € 27.540
- collaboratore (49%) € 26.460

Il titolare, oltre alla propria rata dell'acconto 2020, deve versare anche quella del collaboratore (da indicare su righe distinte nel mod. F24).

Titolare		
Reddito eccedente il minimale	27.540 – 15.953	€ 11.587
Seconda rata IVS dovuta	(11.587 x 24%) : 2	€ 1.390,44
Collaboratore		
Reddito eccedente il minimale	26.460 – 15.953	€ 10.507
Seconda rata IVS dovuta	(10.507 x 21,90%) : 2	€ 1.150,52

**Esempio 3**

Il sig. Blu, commerciante, nel 2019 ha conseguito una perdita pari a € 16.000.

Lo stesso non è tenuto ad effettuare alcun versamento a titolo di acconto contributivo per il 2020.

**Esempio 4**

Il sig. Amaranto, consulente informatico, ha conseguito un reddito di lavoro autonomo 2019 pari a € 34.700.

La seconda rata dell'acconto 2020 del contributo alla Gestione separata INPS risulta pari a € 3.569,94 (34.700 x 25,72% x 40%).

### MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell'acconto 2020 dei contributi previdenziali in esame va effettuato con il mod. F24. In particolare si rammenta che nella Sezione INPS sono richiesti:

- il codice della competente sede INPS;
- il numero di matricola del contribuente (solo per i soggetti iscritti alla Gestione IVS);
- il periodo di riferimento (01/2020 - 12/2020);
- la "causale contributo", per la quale vanno utilizzati i seguenti codici.

Soggetti		Causale	Descrizione
IVS	Artigiani	AP	Contributi sul reddito eccedente il minimale
	Commercianti	CP	Contributi sul reddito eccedente il minimale
GESTIONE SEPARATA	Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione	P10	Contributi dovuti
	Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie	PXX	Contributi dovuti

Per quanto riguarda le modalità di versamento si rammenta che:

- la **rateizzazione** dei contributi previdenziali è **limitata al saldo 2019 e primo acconto 2020**, mentre **non è consentita** per quanto dovuto a titolo di **secondo o unico acconto 2020**;
- nel mod. F24 gli importi vanno esposti:
  - all'unità di euro con riferimento al saldo 2019 versato in unica soluzione;
  - al **centesimo di euro** in caso di versamento rateale del saldo 2019, nonché con riferimento all'**acconto 2020**, alla maggiorazione dello 0,40% (nell'ipotesi di versamento al 31.7 - 20.8.2020 / 30.10.2020) e agli interessi per la rateizzazione.



Si rammenta che l'eventuale credito di contributi previdenziali può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 solo se sorto nel 2019 (2018 fino al termine di presentazione della dichiarazione). I crediti sorti precedentemente possono essere soltanto richiesti a rimborso ovvero utilizzati in "autoconguaglio".

### Esempio 9

Il sig. Grigi, commerciante a Mantova deve versare € 3.754,42 a titolo di secondo acconto contributi IVS 2020.

Il mod. F24 va così compilato.



SEZIONE INPS							
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati	importi a credito compensati	
4500	CP	80065432....	01/2020	12/2020	3.754,42		
			<b>TOTALE</b>	<b>C</b>	3.754,42D		
						+/-	<b>SALDO (C-D)</b>
							3.754,42

Si rammenta infine che per i titolari di partita IVA il versamento dei contributi non può essere effettuato con il mod. F24 “cartaceo” in quanto sussiste l’obbligo di utilizzare i servizi telematici a prescindere dall’importo dovuto e dalla presenza o meno di crediti d’imposta utilizzati in compensazione.

